

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) AGGIORNAMENTI PER EFFETTO DEL DLGS.N.24 DEL 10/03/2023.

(PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1 LETT. E) II E III PERIODO DEL D.LGS. 24/2023).

Il [decreto legislativo n. 24/2023](#) costituisce la normativa di attuazione nel nostro Paese della Direttiva Europea n.1937/2019 sul whistleblowing, sostituendo le disposizioni in materia previste dalla legge n.179/2017 per il settore pubblico e dal decreto legislativo n. 231/2001 per il settore privato.

Ai sensi della nuova normativa, **Il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.**

Con riferimento agli Enti destinatari della nuova disciplina, il citato Decreto opera una differenziazione tra "soggetti del settore pubblico" e "soggetti del settore privato". Ferrovie della Calabria rientra nel novero dei "soggetti del settore pubblico" ai sensi dell'art.2 del Dlgs.n.24/2023.

I SOGGETTI DELLA SEGNALAZIONE

I soggetti che godono delle misure di protezione di cui al capo III del Dlgs.n. 24/2023 sono le persone che operano nel contesto lavorativo in qualità di:

- Dipendenti di Ferrovie della Calabria;
- lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la società;
- lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni o di servizi che realizzano opere in favore della società;
- volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano l'attività presso la società,
- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la società;

La tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o di altro rapporto.

Le misure di protezione si applicano anche:

- a) ai facilitatori – persone fisiche che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse

persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Ferrovie della Calabria di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Dlgs 8 giugno 2001, n.231 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali indicati nell'allegato al D.Lgs. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE)2019/1937, seppur non indicati nell'allegato citato in precedenza, relativi ai settori appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'UE specificati nel diritto derivato pertinente dell'UE;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei punti precedenti.

NON PUO'ESSERE OGGETTO DI SEGNALAZIONE, DIVULGAZIONE PUBBLICA O DENUNCIA:

- *Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;*
- *Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al Dlgs n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Dlgs n. 24/2023;*
- *Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.*

SEGNALAZIONE INTERNA

In armonia all'art. 4, co. 5, del d.lgs. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (R.P.C.T.).

Ferrovie della Calabria ha attivato un canale di segnalazione interna, tramite una piattaforma elettronica accessibile al link riportato nella presente pagina web che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

I dati della segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante ed automaticamente inoltrati, per l'avvio tempestivo dell'istruttoria al R.P.C.T., il quale riceve una comunicazione di avvenuta presentazione, con il codice identificativo della stessa (senza ulteriori elementi di dettaglio). I dati identificativi del segnalante sono custoditi, in forma crittografata e sono accessibili solamente al R.P.C.T.

In alternativa, nelle more di attivare ulteriori modalità di segnalazione in conformità alla normativa, la segnalazione può essere effettuata:

Su richiesta del segnalante, in forma orale mediante incontro diretto con il RPCT, concordato tramite appuntamento telefonico al numero 0961/896204 in luogo di volta in volta stabilito. La giornata disponibile per concordare gli appuntamenti è fissata ogni lunedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 (esclusi i festivi). Il RPCT, previa presentazione dell'informativa al segnalante del trattamento dei dati personali, provvederà, a seguito dell'incontro, a redigere personalmente apposito verbale che il segnalante può rettificare, verificare e confermare apponendo la propria sottoscrizione. Il verbale verrà conservato secondo le modalità individuate ai sensi dell'art.13 del Dlgs.n.24/2023 idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato.

Il canale preferenziale di segnalazione è la piattaforma elettronica che maggiormente assicura la tutela di riservatezza.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT, tale ultimo soggetto indicherà al segnalante la data di trasmissione al RPCT entro sette giorni dal suo ricevimento.

TEMPI DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

- Il RPCT rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

È possibile effettuare una segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna non è attivo;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona del segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione esterna, conforme a quanto stabilito dall'art. 7 del d.lgs. 24/2023, è istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>)

DIVULGAZIONE PUBBLICA

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal Dlgs.n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla procedura e non è stato dato tempestivo riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alle fonti della notizia.

CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA PERSONA DEL SEGNALANTE

Le misure di protezione previste dal Capo III del d.lgs. 24/2023 si applicano ai soggetti della segnalazione sopra specificati quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo sopra specificato;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata in presenza dei presupposti dettati dal Dlgs. n. 23/2024.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le medesime misure sono applicate anche ai casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

MISURE DI PROTEZIONE

[Consulta la normativa di riferimento.](#)

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

E' istituito, a cura del RPCT, un registro digitale riservato che reca per ogni segnalazione un numero di protocollo e nel quale sono registrate tutte le attività istruttorie espletate. Il registro è protetto da password di cui è a conoscenza unicamente il RPCT.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del Dlgs.n.24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

La presente procedura è integrata dalle disposizioni di cui agli artt.3, 5, 6, 7, 8, 9 del Regolamento di Ferrovie della Calabria "*per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti- Rev.2022*" ([Leggi il regolamento](#)) nelle parti compatibili con la nuova disciplina di cui al Dlgs.n.24/2023.